



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physisrsls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Cell: 334/9786250 – Tel/Fax: 081/18584627

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 E SS.MM.II

- A. DUBBI DI APPLICABILITA’**
- B. RESPONSABILITA’ PROCEDURALI**
- C. MODIFICHE SOSTANZIALI O NON???**

CON LA PRESENTE, CERCHEREMO DI DARE RISPOSTA AI TANTI CHE ANCORA OGGI TROVANO DIFFICOLTA’ AD INQUADRARE IL REGIME AUTORIZZATIVO DISCIPLINATO DAL DPR 59/2013 E SS.MM.II.

A. DUBBI DI APPLICABILITA’

L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RAPPRESENTA (O ALMENO DOVREBBE) IL PROVVEDIMENTO ABILITATIVO UNICO DI ESERCIZIO DI DIVERSI ASPETTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA AMBIENTALE.

L’AUA **NON TROVA APPLICABILITA’** NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
- PROGETTI RICADENTI NEL CAMPO AUTORIZZATIVO UNICO SECONDO L’ART. 208 E 209 DEL DLG. 152/06
- INTERVENTI DI BONIFICA SECONDO L’ART. 242 DEL CODICE DELL’AMBIENTE
- ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRALE AMBIENTALE
- ATTIVITA’ GIA AUTORIZZATE SECONDO L’ART. 208 E/O 209 SECONDO IL DLG. 152/06, DUNQUE INCOMPATIBILITA’ NEL PRESENTARE PER IL MEDESIMO IMPIANTO E LA MEDESIMA ATTIVITA’ DUE REGIMI AUTORIZZATIVI DIFFERENTI

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3, L’AUA **E’ FACOLTATIVA** SE SI TRATTA DI ATTIVITA’ SOGGETTE SOLO E UNICAMENTE A COMUNICAZIONI TIPO:

- COMUNICAZIONE UNIVOCA E ESCLUSIVA IN MATERIALE DI RIFIUTI SECONDO L’ART. 216, PROCEDURE SEMPLIFICATE
- AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- SINGOLA AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA, E /O IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE.

SI PRECISA CHE LA CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI PIU' COMUNICAZIONI E/O ADESIONI PRECEDENTEMENTE ELENcate, COMPORTA L'OBBLIGATORIETA' DI PRESENTAZIONE D'ISTANZA AI SENSI DEL DPR 59/2013.

B. RESPONSABILITA' PROCEDURALI

L'INTERO ITER AUTORIZZATIVO E LA RELATIVA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E' GUITATA DAL SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) DEL COMUNE DOVE INSISTE L'IMPIANTO DA AUTORIZZARE.

PROPRIO PER LA SUA PARTICOLARE PRASSI AUTORIZZATIVA, L'AUA DOVREBBE “SNELLIRE” E ALLO STESSO TEMPO “ACCELERARE” L'INTERA ISTANZA.

SPESSO PER INCOMPETENZA SETTORIALE DEI VARI ENTI E PER LA POCA CHIAREZZA DELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE SI FINISCE COL RENDERE ANCORA PIU' COMPLICATA LA RISOLUZIONE DEL PROCEDIMENTO.

IL SUAP “DOVREBBERE” ACQUISIRE L'INTERA ISTANZA E TRASMETTERLA AI VARI ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO, I QUALI ENTRO UNA DECORRENZA FISSATA, ANALIZZATA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA, DOVREBBERO PRONUNCIARSI IN UN PARERE “ESPRESSO” O EVENTUALMENTE RICHIEDERE UN ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

COME PIU' VOLTE RECITATO IN PRECEDENZA, SIA I PARERI ESPRESSI, SIA L'EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PASSA ATTRAVERSO IL SUAP, IL QUALE E' L'UNICO INTERLOCUTORE E TRASMETTITORE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TRA L'AZIENDA E I VARI ENTI.

ACQUISITI I VARI PARERI IL SUAP CONVOCA LA CONFERENZA DI SERVIZI, DOVE OGNI ENTE PER RAPPRESENTANZA PARTECIPA ALLA CONFERENZA TENUTA CON L'AZIENDA E IL SUAP.

IL PROVVEDIMENTO FINALE VIENE EMANATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL SUAP, CHE RENDE EFFICACE E VALEVOLE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' I VARI PARERI ESPRESSI DEGLI ENTI.

C. MODIFICHE SOSTANZIALI O NON???

ALTRO QUESITO OGGETTO DI DISCUSSIONE E' LA DEFINIZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE O NON DI UN ATTIVITA' E DUNQUE DEL SUO TITOLO AUTORIZZATIVO.

ANCHE L’AUA DISCIPLINATA DAL DPR 59/2013 DISTINGUE LA SOSTANZIALITA’ DI UNA MODIFICA DA EFFETTUARSI. NELLA FATTISPECIE POSSIAMO DEFINIRE **NON SOSTANZIALI** MODIFICHE INDIVIDUATE COME SEGUE:

- INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN CODICE CER APPARTENENTE AD UNA TIPOLOGIA DI RIFIUTI GIA’ AUTORIZZATA
- INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEI QUANTITATIVI GIA’ AUTORIZZATI NELL’ORDINE DEL 10%
- RIDISTRIBUZIONE DI UN’AREA DI LAVORO, SENZA MODIFICARNE LE CAPACITA’ PRODUTTIVE E QUANTITATIVE
- RIDISTRIBUZIONE DEI QUANTITATIVI AVVIATI A TRATTAMENTO SENZA MODIFICARNE LA QUANTITA’ TOTALE
- QUALSIASI OPERA TECNOLOGICA MIGLIORATIVA AMBIENTALE SENZA MODIFICARNE LA PARTE STRUTTURALE EDILIZIA
- LA SOSTITUZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTISTICHE PURCHE’ NON CI SIA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CIO’ NON INDICATO NEL PRECEDENTE ELENCO POTRA’ ESSERE CLASSIFICATO COME **MODIFICA SOSTANZIALE** CON RELATIVA NUOVA COMUNICAZIONE D’ISTANZA AUA.

SI PRECISA INOLTRE CHE LA PRESENTAZIONE DI PIU’ MODIFICHE NON SOSTANZIALI POTREBBERO ESSERE CONSIDERATE CUMULATIVE E DUNQUE VALUTATE SOSTANZIALI E REGIMENTATE COME UNA NUOVA ISTANZA.

IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE, L’AZIENDA PRESENTERA NUOVA ISTANZA RELATIVAMENTE AL CAMPO DI MODIFICA DA EFFETTUARSI E PRESENTANDO SOLO LA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA MODIFICA DA FARSI, DICHIARANDO CHE PER GLI ALTRI COMPARTI AUTORIZZATIVI RESTA TUTTO INVARIATO.

SI FA PRESENTE CHE LA SOSTANZIALITA’ DI UNA MODIFICA RESTA COMUNQUE A DISCREZIONALITA’ DELL’ENTE VALUTATORE.

01/03/2018

DOTT. ING. AMBIENTALE MOZZILLO ANTONIO